

A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV
Associazione Ecologica Zoofila Ambientale
Ittica Venatoria Guardaboschi Guardiaparchi
Viabilità Stradale Protezione Civile

* ONLUS *

COMANDO PROVINCIALE SIENA (SI)

Località Bosco n° 96

CAP. 50052 Certaldo (FI)

C.F. 91048150485

Cell. 3349539617 – 3200951348

STATUTO

A.E.Z.A.GUARDIA NAZIONALE-ODV
ASSOCIAZIONE – ECOLOGIA – ZOOFILA-
AMBIENTALE – ITTICO – VENATORIA
–GUARDIAPARCHI – GUARDIABOSCHI-
PROTEZIONE CIVILE

**SI RICHIEDE LA REGISTRAZIONE IN ESENZIONE DI
IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 82 COMMA 3 E 5 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 117 DEL 2017 (CODICE DEL TERZO
SETTORE).**

ARTICOLO. 1

Denominazione e sede

- 1.** È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione di Volontariato Denominato "A.E.Z.A GUARDIA NAZIONALE – ODV ", qui di seguito detta, ASSOCIAZIONE ECOLOGICA ZOOFILA, AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE, ITTICA, VENATORIA, GUARDIAPARCHI, GUARDIABOSCHI, L'Associazione **A.E.Z.A GUARDIA NAZIONALE-ODV**, ha la sede Legale nel Comune di CERTALDO (FI), il trasferimento della Sede Legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica Statutaria, ha l'Obbligo di comunicazione agli Uffici Competenti della PROTEZIONE CIVILE in forma abbreviata A.E.Z.A. oppure AEZA O.N.L.U.S. L'Associazione **A.E.Z.A GUATDIA NAZIONALE-ODV**, è indipendente, apolitica e senza fini di lucro, con sede Provinciale a SIENA (SI) in Località Bosco n° 96, che assume la forma giuridica di Associazione.
- 2.** L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 3.** L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs.117/17, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblica.

4. L'Organizzazione ha sede Legale nel Comune di Certaldo (FI), Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Detta Sede naturale può essere trasferita in altre sedi.

purché all'interno del medesimo Comune. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia. L'Associazione **AEZA GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla *Legge Italiana e dal presente Statuto*.

IL LOGO



Il logo che identifica e contraddistingue l'associazione **AEZA GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Gli scopi dell'Associazione sono:
 - A-Di provvedere alla protezione dell' Ecosistema con particolare riguardo agli Animali, all' Ambiente, all' Ecologia e di riflesso, alla Natura in genere, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - B- Di svolgere efficace propaganda Ambientale e Animalista in particolare, organizzando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei giovani divulgando sani principi Ecologici ed Animalisti e intraprendendo iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'Attività di altri Enti ed Istituzioni;
 - C- Di attuare corsi di formazione, per i propri Operatori, Guardie per il servizio Zoofilo-Ambientale, per collaborare con le Pubbliche Istituzioni alla vigilanza sulla tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla salvaguardia della Natura, dell' Ambiente, della protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico ivi compresi CACCIA e PESCA e delle attività Sportive connesse, (Sport Subacquei, Caccia, Tiro a Volo, Tiro a Segno, Tiro con L'Arco, Micologia e quanto altro connesso alla Caccia e Pesca). Il servizio di tali Guardie sarà regolato da specifico regolamento.**(Vedi all. 1 Regolamento)**;
 - D – Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e per tutte le altre attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni.
 - E – Di preparare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative finalizzate agli scopi dell' Associazione.

- F-** Di studiare con le Istituzioni : Stato, Regioni, Province, Comuni, Protezione Civile ed altri Enti Locali le soluzioni di problematiche inerenti il campo della Natura, dell' Ambiente, Protezione Civile e della Protezione degli Animali.
- G-** Di collaborare con i MINISTRI DELL' AMBIENTE e della SALUTE, con la PROTEZIONE CIVILE ed ANTINCENDIO NAZIONALE o LOCALE, con la CROCE ROSSA ITALIANA, con l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO, Volontari presenti nel MINISTERO DELL' INTERNO e con tutte le altre Associazioni – Enti – Istituzioni Pubbliche e Private, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell' ecosistema e che in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia di qualsiasi forma di vita sul pianeta.
- H-** Di attivarsi per ottenere sussidi economico – finanziari, per l' esistenza ed il miglioramento dell' Associazione stessa, organizzando attività sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni con Istituzioni Pubbliche e Private.
- I –** Di non avere scopo di lucro, tutti i proventi delle attività non potranno, in nessuno caso, essere divisi fra gli Associati, sia in forma diretta che indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- L -** Di rivestire, obbligatoriamente, eventuali avanzi di gestione, a favore di attività istituzionali statutariamente previsti.
- M -** I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, agli stessi saranno rimborsate le sole spese sostenute per la loro attività.
- N -** In caso di scioglimento dell' Associazione tutti i beni mobili e immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma prioritaria a quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l' organo di controllo di cui all' articolo 3 comma 190 della legge n°662 del 23/12/1996
- O -** L' Associazione, dal momento della iscrizione all' anagrafe unica delle ONLUS, utilizzerà la dicitura, "organizzazione non lucrativa di utilità sociale l'acronimo è " ONLUS ".
- P -** L' Associazione può inoltre svolgere, a norma dell' art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra

indicate purch  secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attivit  sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

R- L'Associazione pu  esercitare anche attivit  di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attivit  di interesse generale e nel rispetto dei principi di verit , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

S- L'Associazione svolge inoltre attivit  di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalit , si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri

ARTICOLO 2 **FINALITA' E ATTIVITA':**

- 1. L'Organizzazione** persegue, senza scopo di lucro. Finalit  Civiche, Solidaristiche e di Utilit  Sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, delle seguente attivit  di interesse generale ex Art. 5 D. Lgs 117/2017. L'Individuazione da parte dello Statuto di interesse generale effettivamente svolte dall'associazione deve consentire una immediata riconducibilit  a quella elencante dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). Ci  pu  ottenersi attraverso la riproduzione delle attivit  indicate nell'articolo, anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1. Vigilare che siano rispettate le leggi a tutela dell'ambiente, contribuendo allo sviluppo e alle attivit  connesse alla conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico, offrendo il proprio servizio a titolo volontario e gratuito, operando nei seguenti settori:
- 2.** Controllo smaltimento rifiuti;
- 3.** Tutela fauna e flora;
- 4.** Tutela beni archeologici – Tutela delle risorse idriche;
- 5.** Controllo attivit  pubblicitarie non autorizzate;
- 6.** Prevenzione contro il danneggiamento delle strutture pubbliche, strutture private ad uso pubblico;
- 7.** Prevenzione contro attivit  di vincolo edilizio – paesaggistico;

8. Servizio di viabilità stradale in occasione di eventi e/o su richiesta da parte delle forze dell'ordine;
9. Prevenzione Incendi;
10. Applicazione delle norme di protezione e recupero fauna selvatica
11. Prescrizioni di Polizia Forestale, in base ai regolamenti nazionali, regionali, provinciali, finalizzati alla tutela dell'ambiente in genere.
12. Controllo e monitoraggio discariche abusive;
13. Controllo corsi d'acqua;
14. Controllo delle attività ittiche (acque interne) – venatorie – micologiche;
15. Protezione Civile
16. Servizi Sociali, assistenza sanitaria, servizio ambulanza;
17. Controllo, tutela salvaguardia marittima (acque aperte)

In particolare l'obiettivo dell'Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO PROVINCIALE DI SIENA è:

1. Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura;
2. Difendere la biodiversità in tutte le sue forme;
3. Offrire un'adeguata protezione a tutte quelle zone d'interesse artistico culturale e adoperarsi per una tutela dell'ambiente che tenga conto delle esigenze biologiche e culturali dell'essere umano in genere.

Per il raggiungimento di tali finalità è compito dell'Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO PROVINCIALE DI SIENA;

1. La difesa ittica – venatoria – micologica;
2. Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi di "sicurezza pubblica" eventi Mondani, sportivi, fiere e manifestazioni di vario tipo;
3. Corsi per Guardie Zoofile ambientali, ittici – venatori;
4. Corsi per espletamento servizio di Viabilità Stradale (Agenti del traffico);
5. Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
6. Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;
7. PROTEZIONE CIVILE;
8. Corsi di Primo Soccorso Sanitario (BLS – BLSD) L'Associazione **AEZA GUARDIA NAZIONALE-ODV**, rappresenta tutte le organizzazioni associate sul piano Nazionale per il proprio funzionamento può istituire uffici di rappresentanza in tutto il

territorio Nazionale, sentito il parere e il consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito e onorifico. L'iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione stabilita annualmente, al superamento del colloquio formativo in Sede (vedi Art. 3), condizioni necessarie per potere accedere alle assemblee Soci, Votazioni, Corsi, Espletamento servizi. Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di Volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti Associati. Per il proseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione di Volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide Finalità e metodi nonché collaborare con Enti Pubblici e Privati nel conseguimento delle Finalità Statutarie.

9. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
10. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
11. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati
12. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea;
13. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
14. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali,

anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri Soci

ART. 3

Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

ASSOCIATI

Sono soci dell' Associazione di volontariato coloro che sottoscrivono il presente Statuto coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere le finalità che l' associazione si propone e l' impegno ad osservare Statuto e regolamento – devono essere presentate in forma scritta al Consiglio

Direttivo che decide in merito entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di ammissione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo previo pagamento della quota associativa stabilita dal Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

ART. 6

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I Soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I Soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
2. a partecipare all'assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
3. ad accedere alle cariche associative
4. L'organizzazione è a carattere aperto.
5. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
6. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
7. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
8. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere

che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

9. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
 - Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.
 - Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, ma deve restituire obbligatoriamente, tutto il materiale in suo possesso, sia cartaceo e vestiario, con la scritta AEZA Guardia Nazionale-ODV, anche se tale materiale viene pagato dal socio
 -

ART. 7.

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I servizi di controllo del territorio, vengono effettuati da Guardie in uniforme, minimo due appiedati o su automezzi recanti la livrea dell'Associazione o altro distintivo comprovante l'appartenenza all'**A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV**, nel caso in cui ci sia la presenza di un Allievo Guardia.

L'uniforme delle **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV** è quella stabilita dallo Statuto NAZIONALE che viene depositata presso le varie Prefetture per le autorizzazioni delle divise. Ogni servizio deve essere comandato dal Comando Provinciale su ordine di Servizio scritto dal Comandante Responsabile del Nucleo Operativo. I servizi vengono svolti dal personale operante sono in forma volontaria e gratuita. Per i Volontari Attivi è previsto il solo rimborso per spese realmente sostenute e dimostrate. I turni di servizio vengono svolti dai Volontari Attivi per turni giornalieri con un massimo di 6 ore, salvo condizioni di urgenza o gravi motivi tali da richiedere necessario il prolungamento del turno. Ogni Volontario deve garantire una disponibilità

mensile con un minimo di ore 30, il rifiuto (non motivato) per 3 volte all'espletamento di servizi o assenza nelle riunioni dell'assemblea dei soci, comporta l'espulsione dall'Associazione, come previsto e regolamentato dal Comando Nazionale.

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 8.

VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

- 1.** L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 2.** Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9.

Organi sociali, gratuità e durata

Gli organi dell' A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-OVD del Provinciale di SIENA (SI) sono:

1. Sono organi dell'organizzazione:

- 1) Assemblea dei soci
- 2) Consiglio Direttivo
- 3) Presidente
- 4) Vice Presidente
- 5) Segretario
- 6) Tesoriere
- 7) Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- 8) Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- 9) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- 10) Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di **TRE** anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 10. **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1. elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente
2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
3. approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
4. delibera l'esclusione degli associati;
5. si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
6. ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della

delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali

- e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14. Le richieste di adesione devono essere approvate dopo Colloquio informativo, dalla sede **Provinciale di SIENA (SI)**. Le tessere vengono rilasciate solo dalla sede Nazionale e ogni tesserato è responsabile delle sue azioni. Il Presidente **Provinciale di SIENA (VA)** dietro autorizzazione del Presidente Nazionale può creare un corpo di guardie giurate volontarie che operino contro il bracconaggio ittico venatorio, per la tutela dell'ambiente, la prevenzione di incendi boschivi nonché collaborare con gli organi preposti per la Protezione Civile.

ART. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO O ORGANO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a Quindici. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per più mandati.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea e si riunisce su convocazione del Presidente ed ha i seguenti compiti:

- fissare norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- nominare il segretario e il tesoriere
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti
- deliberare l'entità della quota associativa annuale.
- Il Consiglio Direttivo è convocato di regola 2 volte all'anno.
- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre

ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

- L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

1. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non

sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova

che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12. **PRESIDENTE**

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell' Associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, è eletto dall' assemblea , dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è preposto:

- alla convocazione dell' assemblea e del Consiglio Direttivo anche in luogo diverso dalla sede legale
- all' emanazione dei provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo
- al mantenimento dei rapporti con gli organi di Governo e le altre Autorità Ministeriali
- alla cura dei rapporti con le organizzazioni politiche, amministrative, sindacali e soci
- alla nomina degli avvocati e dei procuratori legali per la tutela degli interessi dell' Associazione conferendo le procure generali e speciali
- agli uffici dell' Associazione
- alla nomina del Presidente Onorario
- Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
- L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la

necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

- Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 13

SEGRETARIO

Il segretario eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri degli associati;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio Direttivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

ART. 14

TESORIERE

Il Tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo, provvede su delega dello stesso, al movimento del danaro e del valore dell'Associazione, in base alle attribuzioni e nei limiti che il Consiglio Direttivo vorrà delegargli.

Il Tesoriere può:

- riscuotere i contributi associativi e ogni altro credito dell'Associazione

- eseguire i pagamenti in base ai mandati del Presidente o chi per esso, rilasciando ricevute per le riscossioni e ricevendo quietanza per i pagamenti
- depositare denaro e valori presso uno o più istituti di credito prescelti dal Consiglio Direttivo e controllare il movimento del conto corrente postale se istituito
- tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente il rendiconto al Presidente
- collaborare a qualsiasi verifica del Presidente o del Consiglio Direttivo
- rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche

ART. 15.

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16.

RISORSE

L'Associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, e economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente. L'associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 17.

BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18.

BILANCIO SOCIALE

L'Associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20.

RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21.

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.

Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

ART.22.

RAPPORTI TRA I VARI LIVELLI ORGANIZZATIVI

L'Associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, conserva la propria piena autonomia e libera iniziativa nella propria sfera di attività, sempre nel rispetto delle linee generali stabilite dall' Organizzazione Nazionale. Ha perciò un proprio Statuto e regolamento non contrastante con lo Statuto Nazionale.

L'Associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, si impegna nella completa disponibilità alle Forze dell' Ordine qualora quest' ultime ne facessero richiesta e nei limiti previsti dal seguente Statuto.

L'Associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, svolge funzione di Protezione Civile nel caso di calamità naturali, condizioni avverse o eventi di vario genere ove si renda necessario l' intervento della Protezione Civile

ART. 23.

STATUTO

- 1.** L'associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2.** L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 24

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione di volontariato A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV con sede in

Catanzaro, in Via Domenico Mottola D'Amato n.12 CAP 88100

CATANZARO; l'assemblea del direttivo Nazionale, nomina tre liquidatori che eserciteranno congiuntamente le loro funzioni. I beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 25. **CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri nominati dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.

ART. 26 **AGGREGAZIONE**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale dell' A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV con sede della PRESIDENZA NAZIONALE in Via Domenico Mottola D'Amato n° 12 CAP. 88100 Catanzaro alla quale **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV del Provinciale di SIENA (SI)**, è aggregata con atto costitutivo.

ART. 27

Eventuali modifiche al seguente Statuto verranno approvate in Sede di riunioni straordinarie dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Provinciale su richiesta del Presidente.

ART. 28

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alla norme presenti nel Codice Penale e alle disposizioni concernenti in materia di Codice Civile. Il presente Statuto è costituito da VENTICINQUE articoli e n° 3 Allegati ed è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci e

dal Direttivo Provinciale **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV** del
Provinciale di SIENA (SI)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.
GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO PROVINCIALE
DI SIENA (SI).**

CHIAPPONE CLAUDIO	PRESIDENTE_____
DI GIOVANNI ALESSIO	VICE PRESIDENTE_____
SEGRETO EMANUELE	SEGRETARIO_____
PORCIATTI STEFANO	TESORIERE_____
CAMPANA SALVATORE	CONSIGLIERE_____
BOUHAMED MOURAD	CONSIGLIERE_____
CALVETTI FRANCESCO	CONSIGLIERE_____

Certaldo (FI) li. 29/03/2019

IL SEGRETARIO
Segreto Emanuele

IL PRESIDENTE
Chiappone Claudio